



AI SIGNORI CLIENTI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Daniele Nora
Dott.ssa Sara Redaelli
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 11 del 01/02/2022

Nuove Misure Covid-19: obbligo vaccinale per i cinquantenni, estensione dei casi di possesso obbligatorio del Green Pass e sanzioni amministrative.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”*.

Il Decreto introduce nuove disposizioni che rimarranno in vigore fino al 15 giugno 2022, salvo ulteriori proroghe, le quali prevedono:

- l'obbligo vaccinale per i cittadini (italiani, dell'Ue e stranieri) che hanno compiuto i 50 anni di età, con decorrenza 8 gennaio 2022;
- l'obbligo per i lavoratori cinquantenni di possedere il Super Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro, con decorrenza 15 febbraio 2022.

La norma introduce delle sanzioni amministrative in caso di violazione dell'obbligo vaccinale ed estende i servizi e le attività per cui è obbligatorio il possesso della certificazione verde.

Obbligo vaccinale per i cittadini con 50 anni di età

Il Decreto Legge in esame estende l'obbligo vaccinale a tutti i soggetti che hanno compiuto 50 anni di età, o che li compiano successivamente la data dell'8 gennaio 2022. L'obbligo vaccinale consiste nel completamento del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) e nella somministrazione della dose di richiamo.

La norma si applica a tutti i cittadini italiani, ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato e cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese.

Sono esclusi dall'obbligo vaccinale i cinquantenni in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

La violazione dell'obbligo comporta una sanzione amministrativa pari a 100 euro, irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate. La sanzione è applicabile nei confronti di:

- soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della Salute;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2021.

Obbligo per i cinquantenni del possesso della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro

Il D.L. 1/2022 dispone anche che i lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale devono essere in possesso ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o di guarigione per poter accedere ai luoghi di lavoro; l'obbligo è in vigore a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022.

Nello specifico, i destinatari della norma nei confronti dei quali trova applicazione l'obbligo di vaccinazione o di guarigione sono:

1. le persone che svolgono un'attività lavorativa nel settore privato (art. 9 septies, commi 1 e 2, D.L. n. 52/2021, convertito nella Legge n. 87/2021);
2. il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario (art. 9 ter D.L. n. 52/2021, convertito nella Legge n. 87/2021);
3. il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, il personale di cui all'art. 3 del predetto decreto legislativo, il personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa (art. 9 quinquies, comma 1, D.L. n. 52/2021, convertito nella Legge n. 87/2021);
4. i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni per il cui personale vige l'obbligo della certificazione (art. 9 quinquies, comma 2, D.L. n. 52/2021, convertito nella Legge n. 87/2021);
5. i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e dei componenti delle commissioni tributarie, nonché dei magistrati onorari e ai giudici popolari (art. 9 sexies, commi 1 e 2, D.L. n. 52/2021, convertito nella Legge n. 87/2021).

La verifica del possesso della certificazione verde è in capo al datore di lavoro con le medesime modalità del controllo già previste nell'articolo 9 del D.L. 52/2021 con la particolarità che per i lavoratori ultracinquantenni andrà verificato il possesso del green pass rafforzato, mentre per quelli di età inferiore ai 50 continuerà a essere utilizzata la modalità di controllo green pass base.

Il mancato possesso del green pass rafforzato al momento dell'accesso sul luogo di lavoro per i lavoratori con obbligo vaccinale, comporta che siano considerati assenti ingiustificati, pertanto non avranno diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Tuttavia hanno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non potranno essere adottati provvedimenti disciplinari fino a quando non presenteranno l'idonea certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. In allegato alla presente circolare è disponibile il modello della comunicazione da effettuare al lavoratore privo di certificazione verde Covid-19.

Dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore ed assumere un sostituto. La durata di tale sospensione non può essere inferiore a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, a condizione che sia per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Oltre alle conseguenze disciplinari indicate, al lavoratore rimane applicabile la sanzione amministrativa da 600 euro a 1.500 euro.

Sono previste delle sanzioni amministrative da 400 euro a 1.000 euro anche per il datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell'accesso presso il luogo di lavoro.

Ulteriori casi di estensione dell'obbligo vaccinale

L'articolo 3 del D.L. 1/2022 prevede che a partire dal 20 gennaio 2022 solo i possessori di certificazione verde Covid-19 ed i soggetti esclusi sulla base di idonea certificazione possono accedere ai servizi per la persona e ai colloqui visivi negli istituti penitenziari con i detenuti e gli internati.

Inoltre il medesimo articolo prevede che, a partire dal 1° febbraio 2022, l'obbligo di certificazione verde vige anche per pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con DPCM, su proposta del Ministro della Salute, d'intesa con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia, dello Sviluppo Economico e della Pubblica Amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame (ossia l'8 gennaio 2022).

È onere dei titolari, gestori o responsabili verificare il rispetto delle prescrizioni dettate dal D.L. n. 1/2022.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati